

COMUNE DI COMO
PROTOCOLLO CENTRALE



0045441-A-10/10/2013

CL: II.6



COMUNE DI COMO

MOZIONE SULLE UNIONI DI FATTO

PRESENTATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 62 DELLO STATUTO COMUNALE E 28 DEL
REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE, DA:

IL CONSIGLIO COMUNALE DI COMO

PREMESSO

- che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come individuo sia nelle formazioni sociali" (art. 2 Costituzione) e che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Costituzione);
- che in Italia, così come anche negli altri Paesi, sono cresciute negli anni forme stabili di convivenza tra persone legate da vincoli affettivi ma non da quello matrimoniale;
- che diverse forze politiche hanno manifestato l'opportunità di giungere ad una disciplina di tali unioni al fine di regolamentare uniformemente su tutto il territorio nazionale diritti e doveri delle persone conviventi;
- che competente per approvare tale disciplina, che investe varie materie, è il Parlamento, non potendo gli Enti Locali riconoscere diritti e doveri diversi da quelli già previsti dall'ordinamento né creare un nuovo status personale;
- che il Comune di Como "valorizza la funzione sociale della famiglia" e opera "per assicurare agli uomini e alle donne, in un quadro di solidarietà e di pari opportunità, effettivi diritti di eguaglianza e libertà" (art.2 dello Statuto Comunale);

CONSIDERATO

- che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione costituisce "vita familiare" ed è protetta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953 e ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848;

- che la Corte Costituzionale considera degno di tutela " ... un consolidato rapporto ancorché di fatto .." in quanto " ... per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto della realtà sociale odierna, di compiuta obiettiva valutazione ..." (sentenza n. 237/86), e che la stessa Corte afferma che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (sentenza n. 138/2010)
- che la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", all'art. 1 prevede che "nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze»;
- che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge, all'art. 1 specifica che «l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza»;
- che l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato "Famiglia anagrafica", riconosce che «Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune»;
- che l'art. 33 del predetto Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici «può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del Sindaco».
- che tale attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale;
- che l'Ufficio anagrafe del Comune di Como può verificare l'effettiva convivenza delle persone residenti;
- che i Regolamenti del Comune di Como non presentano elementi di discriminazione nei confronti delle convivenze tra persone legate da vincoli affettivi su tutte le materie di competenza locale (dall'accesso ai servizi sociali, sanitari e scolastici all'assegnazione degli alloggi popolari);

Impegna Il Sindaco e la Giunta Comunale:

- A) a dare istruzioni all'ufficio anagrafe affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, l'attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi, predisponendo per ciascuna tipologia la relativa modulistica;
- B) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, anche in coordinamento con la Associazione dei Comuni (ANCI) sedi nazionale e regionale, all'approvazione di una normativa che disciplini le forme stabili di convivenza tra persone legate da vincoli affettivi e non dal vincolo matrimoniale;
- C) ad inviare al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, ai Parlamentari della Provincia di Como, all'ANCI Sedi Nazionale e Regionale copia della presente mozione.

Como, 10 OTTOBRE 2013

Firmatari:

ANDRE CEALCO PD *Andrè Cealco*

STEFANO LEGNANI PD *Stefano Legnani*

MARCO TESTAMANTI COMO CIVICA *Marco Testamanti*

PATRIZIA LISSI PD *Patrizia Lissi*

MARCO SERVETTINI ATEC *Marco Servettini*